



*Professionisti esperti
in materie fiscali
sportive
www.fiscosport.it*

Seminario di formazione per dirigenti sportivi

Aspetti fiscali ed amministrativi

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

Firenze – 25 Gennaio 2020

Registro CONI: approvata la sanatoria

Le rilevanti carenze e difficoltà incontrate dai Dirigenti delle Fsn/Dsa/Eps e società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate hanno indotto il C.O.N.I., nella riunione del Consiglio Nazionale del 17/12/2019 a concedere la "sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31/12/2019 per il mancato inserimento dell'attività sportiva, inclusa quella didattica» (nonché per altre anomalie tecniche)

A partire dal 01/01/2020 diventa pienamente operativo l'obbligo di iscrizione delle suddette attività ai sensi del regolamento di funzionamento del Registro (deliberazione del C.N. CONI n. 1574 del 18/07/2017).

Detrazioni per spese sportive solo con strumenti tracciati

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160 – art. 1, comma 679) cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), indicate dall'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi e in altre disposizioni normative.

A partire dal 01/01/2020 le detrazioni diventano possibili solo se pagate con mezzi tracciabili: vietato l'uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

Detrazioni per spese sportive solo con strumenti tracciati

L'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce che le modalità di pagamento ammesse sono:

- carte di debito;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile (es. bollettini postali)

i contribuenti saranno dunque obbligati, per fruire della detrazione del 19% a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile.

Detrazioni per spese sportive solo con strumenti tracciati

Le spese detraibili in ambito sportivo

Tra le spese indicate nell'articolo 15 del TUIR, di interesse per le associazioni e società ricordiamo:

- i-ter) erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
- i-quinquies) spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

Sport bonus confermato anche per il 2020

La legge di Bilancio (Art. 1, comma 177) ha esteso anche per il 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

l'istituto dello sport bonus è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018)

è riconosciuta un'agevolazione fiscale del 65% alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, per le **erogazioni liberali – effettuate con strumenti tracciati - destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche:**

Il progetto di riforma dello sport dilettantistico

Legge 08 agosto 2019 n. 86

Pubblicata in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019

In vigore dal 31/09/2019

prevede numerose e importanti deleghe al Governo in materia di **ordinamento sportivo**, di **professioni sportive** nonché di **semplificazione**

Legge 86/2019

- I Decreti Delegati dovranno essere emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi – in teoria - **entro il 31/08/2020**);
- Poi sono previsti **ulteriori 24 mesi** per l'emanazione di eventuali **decreti correttivi**;
- I tempi sono simili alla riforma del Terzo Settore (legge delega del 2016, decreto attuativo agosto 2017, decreti delegati pubblicati nel 2018 e 2019 ed in corso di emanazione – RUNTS operativo in primavera 2020 - entrata in vigore definitiva 2021).

Legge 86/2019

Non ci sono disposizioni di immediata applicazione a livello fiscale e giuslavoristico e relativi adempimenti

C'è Tempo

per prepararsi alle nuove impostazioni

- Unica norma **subito in vigore: art. 3 – disciplina del titolo sportivo**

Legge 86/2019

Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

la cessione, il trasferimento o l'attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, qualora ammessi dalle singole FSN:

sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite **perizia giurata di un esperto** nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società

Legge 86/2019

Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Segue:

In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, **al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia** approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

Legge 86/2019

Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Segue:

Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

Non si ha notizia – ancora – di adeguamenti statutari

Legge 86/2019

Art. 3 – disciplina del titolo sportivo

Problemi:

1. **Costo della perizia;**
2. Principi contabili da utilizzare nella perizia (problema valutazione parco giocatori/atleti);
3. Necessità di individuazione di un elenco di esperti in materia economico/giuridico/sportiva presso i singoli tribunali

Legge 86/2019

Art. 5 – delega al governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionistici nonché del rapporto di lavoro sportivo

E' l'articolo che prevede le disposizioni di maggiore interesse a livello tributario e giuslavoristico, fissando obiettivi che imporranno una rivisitazione sostanziale dell'attuale sistema

Legge 86/2019

Art. 5 – obiettivi

- Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo**, sia nel settore dilettantistico che professionistico
- e di assicurare la **stabilità e sostenibilità del sistema dello sport**

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di **riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi** professionistici e dilettantistici nonché di **disciplina del rapporto di lavoro sportivo**

Legge 86/2019

Art. 5 – principi e criteri direttivi

- Riconoscimento del **carattere sociale e preventivo-sanitario** dell'attività sportiva > possibili conseguenze in materia di trattamento IVA – vedi *infra*;
- Riconoscimento del **principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo**;
- Individuazione della **figura del lavoratore sportivo** Indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta, e **definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale**;
- Valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi;

Legge 86/2019

Art. 5 – principi e criteri direttivi

- Disciplina dei rapporti di co.co.co amministrativo gestionale di natura non professionale tenendo conto della peculiarità delle ASD e SSD e del loro fine non lucrativo;
- Riconoscimento della figura del **laureato in scienze motorie**;
- **Riordino e coordinamento delle disposizioni di legge** ... per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa della UE, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e dei **consolidati orientamenti della giurisprudenza**;
- Riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali.

Legge 86/2019

Art. 8 – semplificazione adempimenti organismi sportivi

Riordino delle disposizioni legislative relative agli **adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile** a carico di FSN-DSA e EPS **e delle loro affiliate**, secondo i seguenti principi:

- Semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri;
- **Riordino, al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva** svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- Previsione di **misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica**;

Legge 86/2019

Art. 1 – riordino dell'ordinamento sportivo

obiettivi:

1. Coordinamento legislativo e ipotesi di **Testo Unico delle disposizioni in materia di sport**;
2. Definizione ambito attività CONI e FSN-DSA-EPS;
3. Vigilanza CONI su FSN-DSA-EPS e possibilità di commissariamento;
4. Autonomia finanziaria e amministrativa di FSN-DSA-EPS rispetto a CONI;
5. Articolazioni territoriali CONI con sole funzioni di rappresentanza;
6. Riordino disciplina in materia di limiti dei mandati CONI;
7. Limiti e divieto di scommesse nelle partite della LND calcio

Legge 86/2019

Art. 2 – centri sportivi scolastici

1. Le scuole di ogni ordine e grado potranno costituire un centro sportivo scolastico nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore;
2. Il CSS potrà essere costituito dal dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, gli studenti ed i genitori;
3. Le attività del CSS potranno essere affidate solo a laureati in scienze motorie ;

Legge 86/2019

Art. 4 – Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

1. Le società sportive professionistiche dovranno prevedere nei propri statuti la costituzione di un organo consultivo composto da tre a cinque membri eletti ogni tre anni tra gli abbonati

Legge 86/2019

Altre disposizioni

- art. 6 – rapporti di rappresentanza degli atleti e esercizio professione di agente sportivo;
- Art. 7 – riordino norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- Art. 9 – sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Trattamento IVA delle attività sportive

- Fuori campo IVA (quote associative);
- Esenzione IVA per attività didattica;
- De-commercializzazione;
- Imponibilità;

N.B!!

Problema Società Sportive Dilettantistiche a r.l. e coop.

Esenzione IVA delle attività sportive

Art. 10, n. 20, DPR 633/1972
In vigore dal 01/01/2020

Sono esenti dall'imposta:

*20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù' e **quelle didattiche di ogni genere**, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1*

Esenzione IVA delle attività sportive

esenzione IVA \neq da de-commercializzazione

Esenzione IVA

- Art. 10, D.P.R. 633/1972
- Attività svolta indifferentemente Vs soci, tesserati o clienti;
- Attività è di natura commerciale;
- E' soggetta ad imposte dirette ma non ad IVA

De-commercializzazione

- Art. 4 c. 4, D.P.R. 633/1972
- Attività svolta Vs soci o tesserati;
- Rispetto requisiti statutari + EAS;
- Attività è assimilata a quella istituzionale;
- NON E' soggetta né ad imposte dirette né ad IVA

Esenzione IVA delle attività sportive

Perché l'esenzione e non la decommercializzazione?

1. Per scelta: non associare/tesserare i frequentatori dei corsi e/o per attività aperta al pubblico/clienti (alcune scuole nuoto – calcio - tennis – golf - sci etc);
2. per assenza dei requisiti statutari e/o del modello EAS.

N.B!!

Solo i corsi sportivi riconosciuti dalle F.S.N. possono beneficiare dell'esenzione e non anche quelli riconosciuti dagli E.P.S. (circ.re 18/03/2008 n. 22E + ris.ne 14/10/2008 n. 382).

Esenzione IVA delle attività sportive

Origine del problema

- Potenziale incompatibilità della disciplina della de-commercializzazione con la normativa europea in materia di IVA (direttiva CE del 28/11/2006 n. 112 – art. 132, paragrafo 1 in materia di esenzioni IVA);
- Sentenze Corte di Giustizia UE 14/03/2019 causa C-449/2017 (autoscuole) e 07/10/2019 causa C-47/19 (insegnamento surf e vela);

Esenzione IVA delle attività sportive

Le possibili soluzioni

1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112:
«talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica **fornite da organismi senza fini di lucro** alle **persone** che esercitano lo sport o l'educazione fisica per attività sportiva

Cfr. sent. Corte UE 19/12/2013 n. C-495/12 (circolo golf) e 21/02/2013 n. C-18/12 (parco acquatico)

Esenzione IVA delle attività sportive

Le possibili soluzioni

2 (in prospettiva): Esenzione IVA art. 10, n. 27-ter, DPR 633/1972:

Inserimento delle prestazioni sportive tra quelle «socio sanitarie» a seguito della previsione del riconoscimento del **carattere sociale e preventivo-sanitario** dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 5 della L. 89/2019 (vedi sopra)

Esenzione IVA delle attività sportive

Le possibili soluzioni

1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112:

Limiti posti dalla normativa europea (art. 133) – opzionali:

- Mancanza di ricerca sistematica del profitto da parte dell'organismo (sportivo);
- Divieto di distribuire gli utili anche indirettamente;
- Gestione dell'organismo (sportivo) essenzialmente gratuita;
- Non generare distorsioni sul mercato;
- Praticare prezzi approvati da autorità pubbliche o non superiori a quelli da queste indicate ovvero prezzi inferiori rispetto a quelli proposti da imprese commerciali sottoposte ad IVA

Esenzione IVA delle attività sportive

Le possibili soluzioni

1) Esenzione IVA art. 132, lett. m) Direttiva UE 2006/112:

Limiti posti dalla normativa europea (art. 134) – obbligatoria:

- Attività non indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;
- Attività che sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA

cfr circ.re Agenzia Entrate 18/E 01/08/2018

Il problema delle S.S.D. a r.l.

E' applicabile la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici?

➤ Ai fini imposte dirette  SI, nei confronti dei tesserati e solo per le attività sportive riconosciute dal CONI

- art. 90, c. 1, L. 289/2002
- Art. 148, cc. 3 e 8, Tuir
- Circ.re Agenzia Entrate 18E 01/08/2018: è possibile anche se non sono rispettati i requisiti di democraticità e voto singolo – prevalgono le norme del c.c.

Il problema delle S.S.D. a r.l.

E' applicabile la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IVA?

- **SI**, nei confronti dei tesserati e solo per le attività sportive riconosciute dal CONI



- Art. 90, c. 1, L. 289/2002
- Ris.ne DRE Liguria 23/05/2008, Prot. N. 903-9486/2008;
- Ris.ne DRE Lombardia 05/05/2010, risposta ad interpello 77605;
- Comportamento concludente AdE in sede di verifiche fiscali.

Il problema delle S.S.D. a r.l.

E' applicabile la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IVA?

- **NO**, nemmeno nei confronti dei tesserati e per le attività sportive riconosciute dal CONI



- Art. 4 DPR 633/1972 esclude società commerciali
- SSD mantiene caratteristiche società commerciali anche se senza scopo di lucro (circ.re 18E/2018)
- Art. 90, c. 1, L. 289/2002 non può derogare regola generale art. 4
- Incompatibilità con direttiva UE;
- Cambio di rotta in alcuni accertamenti operati (solo nel Lazio) a fine 2019.

D.L. 26/10/2019 n. 124
convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157

Modifiche alla disciplina penale - tributaria

Vengono previsti:

- Un abbassamento delle soglie di punibilità
- Un aumento delle pene

Per alcune fattispecie di reato penale tributario

Omessa Dichiarazione

Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

E' punito con la reclusione da due a cinque anni (era da un anno e sei mesi a quattro anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle imposte, ad **Euro 50.000,00»**

Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

.....E' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi (era da 1 a tre anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, **congiuntamente:**»

Segue

Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle imposte, ad **Euro 100.000,00 (era 150.000,00)**
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, e comunque superiore a 2 milioni di €

Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 4 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)
- Chiunque, al fine di evadere le imposteavvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni **Elementi passivi fittizi**

Dichiarazione Fraudolenta

Art. 2 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Non è prevista una soglia minima
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria
- potenziale problema per eventuali documenti di spesa relativi ad operazioni inesistenti (es. compensi e/o ricevute o fatture di ristoranti o altro) inserite in bilancio per «giustificare» uscite di diversa natura

Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 2 – bis D.Lgs 10/03/2000 n. 74 (nuovo)

- Pena si riduce da 1 anno e sei mesi a sei anni
- Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00

Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 3 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)
- Chiunque, al fine di evadere le impostecompiendo **operazioni simulate ... ovvero avvalendosi si documenti falsi o altri mezzi fraudolenti fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni **Elementi attivi per un ammontare inferiore o Elementi passivi fittizi**

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Da 4 a 8 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni) Chiunque, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte..... Emette o rilascia **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- Non è prevista una soglia minima di non punibilità ma solo una graduazione della sanzione
- Le ipotesi di sovrapproduzione (l'operazione esiste, ma per importi diversi da quelli indicati) rientra in questa fattispecie

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che:

« se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta è inferiore a € 100.000,00 sia applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni»

Dichiarazione Fraudolenta mediante altri artifici

Art. 3 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- Quando, congiuntamente,:
- L'imposta evasa è superiore a € 30.000,00;
- L'ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione è > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a € 1.500.000,00 ovvero i crediti fittizi siano superiori al 5% dell'imposta o, comunque, a € 30.000,00

occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Da 3 a 7 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)

Chiunque, al fine di evadere le imposte..... Ovvero di consentire a terzi l'evasione occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili ... in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari

omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Art. 10 Bis D.Lgs 10/03/2000 n. 74

Da 3 a 7 anni (era da 1 anno e sei mesi a sei anni)

Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute, Per un ammontare superiore a € 100.000,00 (erano 150.000,00)

Omesso Versamento IVA

Art. 10-ter D.Lgs 10/03/2000 n. 74

E' punito con la reclusione da un sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad **Euro 150.000,00** (erano 250.000,00)

- Deve essere stata presentata dichiarazione IVA;
- Non vi rientra (anche per ammontare) chi opera in regime 398/1991;
- Casi rari nello sport – gestori di impianti di grandi dimensioni e/o società sportive di vertice

Dichiarazione Infedele

Art. 4 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- **Ai fini IVA:** imponibile € 454.545,45;
- **Ai fini IRES:** imponibile € 416.666,67;
- **Ai fini IRAP (aliquota 4,5%):** Valore della produzione non dichiarato > € 2.222.22;
- **Ai fini Ritenute d'acconto:** Compensi non assoggettati a ritenuta (aliquota 20%) > € 500.000,00;

Ipotesi molto improbabili – solo grandi gestori di impianti e/o società sportive di grandi dimensioni

Omessa Dichiarazione

Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- **Ai fini IVA:** imponibile € 227.272,73
Attenzione a palestre/impianti sportivi in caso di disconoscimento ASD e/o agevolazioni ex art. 148 Tuir (vedi caso Trento), considerato che non opera scorporo (circ.re 18/E-2018) – Anche in presenza di opzione L. 398/1991 (esonero dichiarazione IVA);

Es. incassi contestati € 400.000,00:

- IVA Vendite € 88.000,00
- Se IVA acquisti < € 38.000,00 (utenze, attrezzatura, affitti, materiali consumo etc) rischio penale

Omessa Dichiarazione

Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- **Ai fini IRES:** reddito imponibile € 208.333,33
- In caso di disconoscimento agevolazione art. 148 in assenza di Dichiarazione Redditi;
- **Attenzione:** se sodalizio ha optato per L. 398/1991 la D.R. è normalmente presentata – non si rientra in questa fattispecie ma in quella dell'art. 4
- Valore del reddito imponibile importante, considerato che i bilanci delle sportive «tendono» al sostanziale pareggio;
- Dovrebbe essere disconosciuta la deducibilità di costi rilevanti (carenza di documentazione e/o non inerenza)
- Problema compensi erogati ai collaboratori sportivi in contanti

Omessa Dichiarazione

Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

- **Ai fini Ritenute d'acconto:** Compensi non assoggettati a ritenuta (aliquota 20%) > € 250.000,00
 - Rischio in caso di disconoscimento natura sportiva dilettantistica dei compensi erogati;
 - Problema impianti sportivi gestiti da ASD/SSD di dimensioni medio-grandi

Omessa Dichiarazione

Art. 5 D.Lgs 10/03/2000 n. 74

➤ **Ai fini IRAP (aliquota 4,5%):** Valore della produzione non dichiarato > € 1.111.111

- Ipotesi molto aleatoria

Dichiarazione Infedele

Considerazione:

Impostazione AdE ex circ.re 18E -2018 su attività connesse/non connesse in regime L. 398/1991 «costringe» a presentazione dichiarazione IVA per attività «non connesse»
Notevoli problematiche applicative, ma «ombrello protettivo»

Circolare 01/08/2018 n. 18/E par.3

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

- a) **attività sportiva istituzionale** verso soggetti qualificati (soci o tesserati "diretti" e "indiretti")
- b) **attività sportiva istituzionale** verso soggetti terzi
- c) attività svolta quale **naturale completamento** dell'attività sportiva
- d) **attività commerciale connessa** agli scopi istituzionali
- e) **attività commerciale non connessa** agli scopi istituzionali



PROBLEMA

Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:

- Attività sportiva dilettantistica **nelle discipline riconosciute dal CONI** se svolte in favore di non soci/tesserati;
- Somministrazioni di alimenti e bevande se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Vendita materiali sportivi e gadget se effettuata nel contesto dell'attività sportiva;
- Cene sociali;
- Sponsorizzazione;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS)

Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali:

- Se svolte Vs soci e/o tesserati possono beneficiare della de-commercializzazione ex art. 148 Tuir e art. 4, c. 4, DPR633/1972
- Se svolte nei confronti di non soci/tesserati assumono natura commerciale e possono essere gestite in regime di L. 398/1991;
- Sponsorizzazioni e somministrazione sempre commerciali;

Attività commerciali NON connesse agli scopi istituzionali:

- Attività sportiva dilettantistica **nelle discipline NON riconosciute dal CONI;**
- Somministrazioni di alimenti e bevande se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o in locali separati dal campo di gioco e/o per fini di concorrenzialità nel mercato;
- Vendita materiali sportivi e gadget se NON effettuata nel contesto dell'attività sportiva e/o per fini di concorrenzialità nel mercato;
- Servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti etc se NON finalizzati alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (FSN-EPS-APS) – **gestione impianti sportivi;**
- Sauna, bagno turco, idromassaggio;

Gestione attività commerciali non connesse

- Deve essere valutata l'opportunità di esternalizzarne la gestione;
- L. 398/1991 è valida su opzione: valutare se, in presenza di attività non connesse significative non valga la pena di gestire tutto in regime ordinario;
- Valutare se, in presenza di condizioni per gestire anche le attività sportive in regime commerciale esente da IVA (corsi riconosciuti dalle FSN – es. scuola nuoto federale e/o scuola tennis federale), non sia opportuno gestire TUTTO in regime ordinario;
- 398 non può più essere considerata lo strumento «di default» per la gestione delle attività commerciali ma devono essere fatte valutazioni comparative;

"attività sportiva istituzionale" verso soggetti "terzi"

- attività commerciale

- manca il rapporto associativo e/o di tesseramento
- e/o il sodalizio non possiede i requisiti art. 4, c. 4, DPR 633/1972
- posso optare per il regime 398/1991

frequentatori occasionali
dell'impianto sportivo

campo calcetto, beach
volley, tennis, ecc

nuoto libero
ingresso libero palestra

accesso campo
tennis da parte di
turisti

ecc. ...

attività **commerciale connessa** agli scopi istituzionali:

- **attività commerciale**
- posso optare per il regime 398/1991

vendita materiale sportivo inerente lo sport praticato

campi estivi

bar interno all'impianto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività sportiva

affitto degli spazi

sponsorizzazioni

ecc. ...

attività **commerciale non connessa** agli scopi istituzionali

- attività commerciale da gestire con modalità ordinarie
- **non posso** optare per il regime 398/1991

ristorante

svolgimento di attività statutaria «non sportiva»
(no discipline coni)

asilo

centro benessere

attività di estetista

negozio

piscina estiva

Circolare 01/08/2018 n. 18/E par. 2

Qualificazione tributaria di ASD e SSD

- **Le ASD sono Enti Non Commerciali;**
- Ad esse si applica l'esimente di cui all'art. 149, c. 4, Tuir: non perdono mai la natura di ENC anche se svolgono in via prevalente attività commerciale;
- Applicano i criteri di determinazione del reddito di cui agli artt. 143 e seguenti del Tuir;

Circolare 01/08/2018 n. 18/E par. 2

Qualificazione tributaria di ASD e SSD

- **Le SSD sono società Commerciali;**
- Il reddito prodotto dalle stesse è sempre classificato come reddito di impresa;
- **(quindi) non possono applicare le disposizioni relative agli ENC;**
- Eccezioni (art. 90, c. 1, L. 289/2002): L. 398/1991 – Art. 148, c. 3 (e 8), Tuir + art. 67 Tuir (compensi sportivi) -
- E la de-comercializzazione ai fini IVA (art. 4,c.4, DPR 633/1972)?
 - si, ai sensi dell'art. 90, L. 289/2002?
 - no, perché non è ENC? In tal caso, se attività sportiva, è applicabile l'esenzione ex art. 132 dir. UE 2006/2012?

Risposta a interpello 452 30/10/2019

Compensi agli amministratori di SSD

- Si applica l'art. 8, D.Lgs 117/2017 (codice del T.S.)?
- O si applica l'art. 10, D. Lgs 460/1997 (ONLUS)?

Risposta AdE: si applica D.Lgs 460/1997 in quanto tale norma sarà abrogata (ed il CTS entrerà in vigore) a decorrere dall'esercizio successivo all'operatività del RUNTS (presumibilmente 01/01/2021)

Risposta a interpello 452 30/10/2019

Compensi agli amministratori di SSD

art. 10, D. Lgs 460/1997 (ONLUS): compenso max pari a quello previsto dal D.L. 239/1995 per il presidente del Collegio Sindacale delle SPA → c.ca € 60.000,00

- E dopo 01/01/2021? AdE non si pronuncia
- Attenzione: «sdoganato» il principio che gli amministratori di sodalizi sportivi possano essere remunerati
- Attenzione (2): tenere conto di volume di entrate e costi complessivi del sodalizio ed eventuali altri emolumenti/indennità percepiti dai medesimi soggetti (Ris. 9/E/2007)

Risposta a interpello 453 31/10/2019

E' delegabile l'organizzazione di campionati sportivi

il contributo straordinario versato dalle società sportive per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da una figura terza non è imponibile ai fini IRES ed IVA

- Viene ampliato il concetto di «far parte di una unica organizzazione nazionale;
- Viene (per la prima volta?) definito il concetto di «partecipante» che è diverso da socio o tesserato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuliano Sinibaldi
Studio Sinibaldi Marinelli
Galleria dei Fonditori n. 3
61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363
email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it
web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata